

# Regolamento dell'Assemblea regionale



REGIONE  
LAZIO

Approvato in Assemblea regionale | 14.04.2024 |

# INDICE

• <b>Art. 1</b> - Funzioni e composizione	pag. <b>3</b>
• <b>Art. 2</b> - Convocazione e sessioni	pag. <b>3</b>
• <b>Art. 3</b> - Convocazione: modalità	pag. <b>3</b>
• <b>Art. 4</b> - Costituzione dell'Assemblea e accoglienza	pag. <b>3</b>
• <b>Art. 5</b> - Accoglienza	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 6</b> - Costituzione dell'Assemblea	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 7</b> - Delega	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 8</b> - Ufficio di Presidenza	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 9</b> - Funzioni dei Presidenti	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 10</b> - Funzioni dei Segretari e verbalizzazione	pag. <b>4</b>
• <b>Art. 11</b> - Funzioni degli Scrutatori	pag. <b>5</b>
• <b>Art. 12</b> - Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione	pag. <b>5</b>
• <b>Art. 13</b> - Diritto di parola	pag. <b>5</b>
• <b>Art. 14</b> - Deliberazioni	pag. <b>5</b>
• <b>Art. 15</b> - Mozioni d'ordine	pag. <b>5</b>
• <b>Art. 16</b> - Quorum deliberativo e votazioni	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 17</b> - Diritto di voto	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 18</b> - Entrata in vigore delle deliberazioni	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 19</b> - Candidature	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 20</b> - Elezioni	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 21</b> - Incarichi elettivi: revoca del mandato	pag. <b>6</b>
• <b>Art. 22</b> - Modifiche al Regolamento	pag. <b>7</b>
• <b>Art. 23</b> - Libertà di voto	pag. <b>7</b>
• <b>Art. 24</b> - Impugnazione delle deliberazioni	pag. <b>7</b>
• <b>Art. 25</b> - Interpretazione del Regolamento	pag. <b>7</b>

### ART. 1 - FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. Le funzioni dell'Assemblea sono definite dagli art. 23 e 38 dello Statuto AGESCI (di seguito Statuto).
2. L'Assemblea in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera h) dello Statuto, è composta da:
  - a) i componenti del Comitato regionale;
  - b) gli Incaricati regionali alle Branche;
  - c) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
  - d) i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
  - e) i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 6 del presente articolo.
3. All'Assemblea in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.
4. All'Assemblea in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.
5. Invitato permanente, con solo diritto di parola, è Il Presidente della Cooperativa "La Tenda".
6. Ogni Gruppo è rappresentato da un Capo gruppo, designato dalla Comunità capi di appartenenza.
7. Qualora un membro dell'Assemblea partecipi contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 6, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 2, lettere da a) a d), la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 2, lettere da a) a d), e al comma 3.
8. L'Assemblea in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi di mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8 dello Statuto.

### ART. 2 - CONVOCAZIONE E SESSIONI

1. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.
2. L'Assemblea è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:
  - a) ogni volta che lo ritengono necessario;
  - b) su richiesta scritta e motivata da parte di dei due

terzi dei membri del Consiglio regionale e/o del venti per cento dei soci adulti censiti nella Regione.

3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

### ART. 3 - CONVOCAZIONE: MODALITÀ

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto, anche per via telematica, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione unitamente al calendario dei lavori.
2. Con successive comunicazioni, i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno e il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.
4. Almeno quaranta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Comunità capi e/o Consiglio di Zona può far pervenire in forma scritta, senza formalità, ai Responsabili regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.
5. I Responsabili regionali valutano l'opportunità di inserire le proposte arrivate all'ordine del giorno dell'Assemblea o possono indirizzare gli argomenti proposti ad altri organi del livello regionale. Se la proposta viene accolta, per l'inserimento all'ordine del giorno, le modalità di trattazione sono concordate con i proponenti.

### ART. 4 - SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E ACCOGLIENZA

1. In ogni Assemblea è istituito un servizio di segreteria che si occupa dell'accoglienza e della registrazione dei partecipanti.
2. La segreteria dell'Assemblea è composta da uno a quattro capi individuati e coordinati dagli Incaricati regionali all'Organizzazione con il supporto della Segreteria regionale.

### ART. 5 - ACCOGLIENZA

1. L'accoglienza ha inizio un'ora prima di quella

indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce un'ora dopo. In caso di eventi straordinari i Responsabili regionali possono modificare la chiusura dell'accoglienza.

#### **ART. 6 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea in forma delegata è validamente costituita con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto o quando sono rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno dei Gruppi.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento – presso la Segreteria dell'Assemblea entro la chiusura dell'accoglienza.
3. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.

#### **ART. 7 - DELEGA**

1. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con le seguenti modalità:
  - a) i rappresentanti dei Gruppi possono farsi rappresentare da un altro socio adulto censito nello stesso Gruppo e individuato dalla Comunità capi;
  - b) i Responsabili e Assistenti ecclesiastici di Zona, nonché i Consiglieri generali eletti nelle Zone, possono farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea regionale avente uno di questi ruoli e censito nella medesima Zona;
  - c) i membri del Comitato regionale e gli Incaricati regionali alle Branche possono farsi rappresentare da un altro membro del Comitato regionale o altro Incaricato regionale alle Branche.
2. Un componente dell'Assemblea non può raccogliere contemporaneamente più di una delega.

#### **ART. 8 - UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. All'inizio dei lavori, l'Assemblea procede a:
  - a) ratificare, con voto palese, la nomina dei

Presidenti, su proposta dei Responsabili regionali;

- b) ratificare, con voto palese, la nomina di due Segretari e da due a quattro Scrutatori su proposta dei Presidenti;
- c) ratificare, con voto palese, la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri e da un Presidente, su proposta dei Presidenti dell'Assemblea.

#### **ART. 9 - FUNZIONI DEI PRESIDENTI**

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

#### **ART. 10 - FUNZIONI DEI SEGRETARI E VERBALIZZAZIONE**

1. I Segretari hanno il compito di redigere il resoconto della sessione (o verbale) che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I resoconti, firmati per presa visione dai Presidenti della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

#### **ART. 11 - FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI**

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 16.

#### **ART. 12 - FUNZIONI DEL COMITATO MOZIONI E FORMAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce, inoltre, ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

#### **ART. 13 - DIRITTO DI PAROLA**

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.
2. I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso dei Presidenti – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione dei Presidenti, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. I Presidenti possono concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.

#### **ART. 14 - DELIBERAZIONI**

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 38, comma 2, lettera c) dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa e i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

#### **ART. 15 - MOZIONI D'ORDINE**

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (mozione d'ordine) hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'Assemblea su proposta dei Presidenti può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo

caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

#### **ART. 16 - QUORUM DELIBERATIVO E VOTAZIONI**

1. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 23, comma 7 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dai Presidenti.

#### **ART. 17 - DIRITTO DI VOTO**

1. Ciascun membro dell'Assemblea, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

#### **ART. 19 - CANDIDATURE**

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea da tutti i soci adulti censiti nella Regione. La candidatura, unitamente alle motivazioni ed un breve profilo del candidato, dovranno pervenire ai Responsabili regionali per tramite della Segreteria regionale che provvederanno a diffonderle.
2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 38, comma 2, lettera c) dello Statuto che decadono dal mandato, il Consiglio regionale propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire. Qualora il Consiglio regionale non esprimesse alcuna candidatura, il Comitato regionale svolgerà un ruolo sussidiario presentando nei tempi indicati dal comma 1 del

presente articolo le candidature mancanti.

3. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 21, commi 5 e 6 dello Statuto, che abbia espresso la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo nei tempi indicati dal comma 1 del presente articolo.
4. Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, o che tale accettazione sia pervenuta ai Responsabili regionali tramite altri mezzi di comunicazione.

#### **ART. 20 - ELEZIONI**

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 38, comma 2, lettera c) dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
2. Qualora nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, i Presidenti riaprono i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea.
3. Qualora dopo la terza votazione nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, i Presidenti possono decidere se riaprire i seggi elettorali o dichiarare terminate le sessioni di votazione per le candidature.

#### **ART. 21 - INCARICHI ELETTIVI: REVOCA DEL MANDATO**

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Assemblea può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, prevista dal calendario, ai Responsabili regionali i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno e al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta

l'immediato decadimento dal mandato.

#### **ART. 22 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 16 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

#### **ART. 23 - LIBERTÀ DI VOTO**

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

#### **ART. 24 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento associativo

e dal presente Regolamento è invalida.

2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

#### **ART. 25 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabile, al Regolamento del Consiglio generale.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori ai Presidenti dell'Assemblea.